

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 1977**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori EUFEMI, IERVOLINO e BOBBIO Luigi**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 FEBBRAIO 2003**

—————

Modificazioni al comma 1-*bis* dell’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di organici, assunzioni di personale e razionalizzazione di organismi pubblici

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Scopo della integrazione del comma 1-*bis* dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, aggiunto dal comma 12 dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, (legge finanziaria 2003) è quello di estendere ai dipendenti pubblici la facoltà di permanere in servizio per ulteriori tre anni, cioè fino al settantesimo anno di età rispetto al limite massimo dell'età pensionabile (67 anni); ciò in una analogia a quanto previsto per i magistrati, ai quali - con la finanziaria in parola - è stata concessa la facoltà di rimanere in servizio altri tre anni, cioè fino a settantacinque anni rispetto al limite prima consentito di settantadue anni.

La proposta di integrazione del comma 1-*bis* dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 503 del 1992 garantisce un principio di equità in ordine al rispetto:

*a)* dell'articolo 36 della Costituzione (principio di proporzionalità tra la quantità e la qualità del lavoro prestato), considerando che i predetti magistrati già da decenni non si limitano all'esercizio delle proprie funzioni giurisdizionali, ma possono svolgere anche - in posizione di collocamento «fuori ruolo» - compiti prettamente amministrativi al posto di quelli giurisdizionali (si pensi ai magistrati che dirigono gli uffici nel Ministero della giustizia, ovvero ai capi di Gabinetto o degli uffici legislativi dei vari Ministeri) o spesso accumulano su una sola persona arbitrati ed incarichi di docenza universitaria e consulenze varie nonché (con la conservazione integrale della retribuzione) mandati parlamentari italiani od europei;

*b)* dell'effettiva realtà organizzativa delle Amministrazioni pubbliche italiane, che contemplano una sostanziale analogia (e, spesso identità) di funzioni tra dirigenti e magistrati

«fuori ruolo». Entrambe le categorie di personale rispondono con eguale responsabilità al soddisfacimento degli interessi supremi della collettività;

*c)* della portata effettiva dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che invero si riferisce a tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche e non solamente ai magistrati;

*d)* delle più recenti raccomandazioni in favore del risparmio della spesa pubblica italiana, provenienti dalle fonti istituzionali europee competenti per materia.

Giova osservare che il provvedimento di integrazione richiesto non comporta alcun onere per il bilancio dello Stato, perchè l'accoglimento dello stesso implicherà un semplice spostamento temporale in avanti dell'erogazione di risorse finanziarie originariamente destinate ai trattamenti di fine rapporto ed alle pensioni mensili dei dipendenti pubblici.

A supporto della proposta di integrazione del comma 1-*bis* dell'articolo 16 nel senso anzi detto, è da ricordare che nel corso dell'anno testè concluso, in numerosi articoli dei quotidiani «Il Sole 24 Ore» e «Italia Oggi», è stata evidenziata la necessità di innalzare l'età della pensione. Di tale avviso è il Governatore della Banca d'Italia, Antonio Fazio, il quale rileva che «nel quadro di un riesame dello stato sociale sta maturando ovunque la consapevolezza della necessità di elevare l'età media effettiva del pensionamento» (vedi «Il Sole 24 Ore» del 27 giugno 2002). Anche il Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Massimo Paci, ravvisa la necessità di incentivare ad andare in pensione più tardi, liberalizzando l'età pensionabile, permettendo di

lavorare fino a 70 anni. (vedi «Italia Oggi» dell'8 giugno 2002).

Inoltre, «Il Sole 24 Ore» del 18 dicembre 2002 riporta in prima pagina, testualmente: «Ue: va alzata di 5 anni l'età della pensione» e a pagina 4 dello stesso quotidiano emerge l'invito esplicito ai Paesi europei, Italia compresa, a intensificare gli sforzi per adattare i sistemi previdenziali a una società che invecchia e cercare di allungare il periodo di attività dei lavoratori. In merito, il Commissario europeo agli affari sociali, Anna Diamantopoulou, ha osservato che in molti Paesi europei «non è ancora garantito un sano finanziamento dei sistemi pensionistici e, per farlo, un modo efficace è aumentare l'età effettiva di pensionamento. Elevarla di cinque anni può risolvere tutti i problemi»; nello stesso quotidiano è anche riportato che il Governo britannico ha pubblicato un ambizioso piano di riforma del sistema pensionistico per far fronte all'incombente crisi di liquidità e che al centro del piano vi è la proposta di togliere l'obbligatorietà dell'età pensionabile a vantaggio della piena libertà di continuare

a lavorare per chi lo desidera. Per costoro sono in vista incentivi interessanti, quali un premio *una tantum* da 20.000 sterline (32.000 euro) per persona.

La richiesta del provvedimento di integrazione trova anche il riscontro nella conferenza stampa di fine anno del Presidente del Consiglio, onorevole Silvio Berlusconi, il quale ha dichiarato la emergenza della riforma del sistema pensionistico e, quindi, di condividere l'orientamento della Unione europea all'innalzamento dell'età pensionabile (vedi «Il Sole 24 Ore» del 31 dicembre 2002).

Alla luce delle argomentazioni addotte e per i motivi espressi, si propone di aggiungere al comma 1-*bis* dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 503 del 1992, aggiunto dal comma 12 dell'articolo 34 della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003), dopo le parole «settantacinquesimo anno di età» quanto segue: «e per i dipendenti della pubblica amministrazione, a qualsiasi titolo in servizio, fino al compimento del settantesimo anno di età».

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Al comma 1-*bis* dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, introdotto dal comma 12 dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: «settantacinquesimo anno di età», sono aggiunte le seguenti: «e per i dipendenti della pubblica amministrazione, a qualsiasi titolo in servizio, fino al compimento del settantesimo anno di età».